

**Comune di San Cesario sul Panaro**  
**Verbale del revisore n. 28 del 23/11/2017**

**Oggetto: Rinnovo della convenzione fra l'Unione dei Comuni della bassa Romagna, ANCI Emilia Romagna, il Comune di San Cesario sul Panaro e altri enti per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente**

Il sottoscritto, revisore di codesto Ente, vista la richiesta di parere preventivo riguardo la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto il rinnovo della convenzione di cui all'oggetto, considerato che rilevano aspetti sui quali è richiesto parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) p.to 3, procede con la verifica dei documenti ricevuti.

Nello specifico, il revisore esamina la bozza di convenzione ed il preventivo dei costi a carico dell'ente comunale per l'anno 2018, dai quali si deduce che l'adesione alla convenzione riguardi unicamente i servizi legati alla gestione delle materie disciplinari e contenzioso con oneri di ammontare pari ad € 615,00. Gli importi dovuti per la gestione dei servizi convenzionati potranno aumentare o diminuire negli anni successivi in conseguenza della variazione del numero dei dipendenti dell'ente comunale e delle nuove adesioni o rinunce di enti che la presente convenzione registrerà.

Tale convenzione viene stipulata sulla base dell'art. 55 bis comma 3 D.Lgs.165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, il quale richiede che la gestione associata non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. Il revisore prende atto che tale previsione normativa è stata declinata dalla Corte dei Conti sez. controllo Abruzzo con delibera n. 127/2017 riconducendo l'obbligo ad un sostanziale rispetto degli equilibri di parte corrente ex art. 162 TUEL, pertanto gli eventuali maggiori oneri che vengono sostenuti dall'ente comunale sono ammissibili a condizione del rispetto degli equilibri suddetti. Sulla base dell'interpretazione cui sopra il revisore accerta come tali oneri siano già stati iscritti in bilancio, ed il rispetto degli equilibri di parte corrente ex art. 162 TUEL è ad oggi mantenuto.

Successivamente il revisore prende atto delle motivazioni di carattere operativo che sono alla base dell'affidamento della gestione delle materie anzidette, legate principalmente all'elevata specializzazione richiesta.

Il revisore, ciò premesso e considerato, sulla proposta sopra indicata esprime

**parere favorevole**

richiamando l'ente comunale a valutare, con cadenza almeno annuale, l'opportunità di mantenere od interrompere la gestione in associazione dei servizi stante la possibilità di recesso anticipato.

Il Revisore  
dott. Stefano Bigi



Allegato: proposta di rinnovo di convenzione

sua disciplina interna, che diviene pertanto la disciplina unitaria di tutti gli Enti, per le funzioni cui rispettivamente aderiscono o aderiranno in seguito.

Per gli enti aderenti alla presente convenzione l'ufficio associato svolgerà le attività ed avrà la responsabilità per le materie assegnate. Pertanto tutti gli enti passeranno la gestione delle pratiche di competenza all'ufficio associato che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o di servizi.

Presso ogni Ente sono individuati referenti, per lo svolgimento di attività di raccordo con l'ufficio associato.

Il responsabile dell'ufficio associato è incaricato dall'Unione e della nomina è data comunicazione a tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti.

#### Art. 3

#### COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La gestione associata assegna all'ufficio i seguenti compiti e relativi adempimenti connessi:

- 1 Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso;
- 1.2 Gestione contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari;
- 2 Consulenza e redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale;
- 2.2 Relazioni sindacali e adempimenti connessi alla rilevazione dei permessi sindacali a vario titolo dei dipendenti, alle partecipazioni a riunioni sindacali e alle operazioni di rinnovo delle RSU;
- 3 Gestione delle attività del Servizio Ispettivo;

#### Art. 4

#### LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

Gli enti aderenti metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'ufficio associato, senza costi a carico della gestione associata, qualora si renda necessario per il personale addetto svolgere attività nella sede dell'Ente per esigenze delle funzioni cui l'Ente stesso aderisce.

#### Art. 5

#### COSTI A CARICO DEI COMUNI E DELLE UNIONI

Il costo del servizio a carico dei Comuni, delle Unioni di Comuni ed altri Enti aderenti alla convenzione aventi sede nella Regione Emilia Romagna è calcolato come da prospetto allegato del riparto dei costi effettuato a preventivo, tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell'Ente al 31/12 di ogni anno, tenendo conto dei costi diretti, indiretti e generali.

Nel numero dei dipendenti viene calcolato anche il personale assunto a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a SEI mesi/anno.

Il riparto dei suddetti costi tiene conto del numero delle funzioni conferite all'Ufficio ad inizio anno da ciascun Ente.

Al costo del servizio, come quantificato ai sensi dei precedenti commi, per gli Enti associati aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna, dovranno aggiungersi le somme necessarie al rimborso dei costi di missione e trasferta in loco del personale dell'Ufficio, se ed in quanto necessario all'espletamento delle funzioni cui l'Ente aderisce.

Ciascun Ente può richiedere, ai sensi del successivo art. 6, l'adesione ad una o più delle funzioni cui non aveva aderito inizialmente e i relativi costi aggiuntivi verranno calcolati a decorrere dal mese di approvazione della relativa delibera.

I suddetti enti verseranno le quote di competenza all'Unione in un'unica rata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza su richiesta dell'Unione, sulla scorta del riparto dei costi a consuntivo in base alle funzioni cui hanno aderito a inizio anno, ovvero delle ulteriori funzioni cui aderiscono anche in corso di esercizio oltre alle eventuali spese di missione di cui al comma 4, per i soli enti aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Eventuali adesioni da parte di ulteriori Enti potranno comportare la riduzione delle rispettive quote di partecipazione, così come specificate nel prospetto di riparto dei costi a consuntivo, fatto salvo che non si renda necessario acquisire ulteriori risorse umane per far fronte alle esigenze delle funzioni conferite.

Sono istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità da parte dell'ente capofila. Gli enti aderenti alla convenzione potranno chiedere report dopo l'effettuazione di suddette verifiche all'Unione.

Qualora si ritenga opportuno per le finalità di verifica dei comportamenti costituenti assenze ingiustificate, assenteismo, utilizzo improprio di permessi comunque denominati ed attività incompatibili con l'impiego presso amministrazioni pubbliche, potranno venire acquisiti servizi su richiesta di singoli enti aderenti alla gestione associata e con oneri a carico degli stessi.

#### Art. 6 ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti del Comparto Regioni-Autonomie locali, possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Giunta dell'Unione, quale Ente capofila dell'Ufficio Associato Interprovinciale.

#### Art. 7 DURATA



La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 (o altra data da indicarsi per le adesioni successive) con scadenza al 31/12/2027 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Qualora uno degli Enti aderenti non intenda aderire al rinnovo della convenzione al termine naturale previsto al precedente comma 1 ,dovrà comunicarlo all'Unione nel termine, con le modalità e gli effetti previsti dal successivo art. 8.

Qualora in ambito regionale si creassero le condizioni per la costituzione di una più ampia gestione associata delle funzioni esercitate dall'Ufficio Interprovinciale dell'Unione, gli enti si impegnano ad aderirvi, previa valutazione delle relative condizioni, economiche e di qualità del servizio ricevuto, revocando la presente convenzione.

Art. 8  
RECESSO

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale all'Unione. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 9  
SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sig. Luca Piovaccari, Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il sig. \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 del 07/03/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale)

